

COMUNE DI PRIGNANO CILENTO



**STATUTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1 - (COSTITUZIONE DEL GRUPPO)

E' costituito il "Gruppo comunale di protezione civile" del comune di Prignano Cilento. Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune che abbiano i requisiti di idoneità tecniche – operative in relazione all'impiego a cui verranno utilizzati. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa

Art. 2 - (PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI)

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il coordinatore tecnico, nominato dal Sindaco con le modalità di cui all'art.5, possono essere ammessi anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri comuni.

Nel caso di persona che appartenga ad un gruppo di altro Comune o ad una associazione simile è ammessa la partecipazione al gruppo comunale; in questo caso però il volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza.

Art. 3 - (COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco e dal Coordinatore tecnico del Gruppo, secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4 - (COMPITI DEL SINDACO)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- nomina il coordinatore tecnico tra i consiglieri comunali con attitudini alla sicurezza ed al territorio;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporle, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- accetta le domande di adesione su proposta del coordinatore.

Art. 5 - (VITA DEL GRUPPO)

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna.

In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 2 alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 - (OPERATIVITÀ DEL GRUPPO)

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da questa coordinato.

Art. 7 - (RESOCONTI DELL' IMPIEGO)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e dell'Amministrazione provinciale. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vidimato dal Sindaco.

Anche per consentire gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

Art. 8 - (LOCALITÀ DI IMPIEGO)

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza. Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la

direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Campania o dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 9 - (AMMISSIONI E SIMBOLI)

L'Ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato, previo parere del coordinatore. Il Sindaco, in accordo con il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, del Gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.

Art. 10 - (ADDESTRAMENTO E MATERIALI)

Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione. Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso.

E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11 - (DIRITTI DEI VOLONTARI)

Agli aderenti al Gruppo di volontariato comunale di protezione civile, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'art. 6, comma 2 del presente statuto, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.12 - (RICHIESTE RIMBORSI)

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 11 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia. Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che vengano redatti specifici regolamenti, si applicherà per analogia quanto previsto dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art.13 - (COLLABORAZIONE GRUPPI INTERCOMUNALI)

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei comuni limitrofi, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Art. 14 - (NORME FINANZIARIE)

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri per copertura assicurativa ed eventuali altre provate necessità. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni attinenti alla Protezione Civile.

Art.15 - (DISPOSIZIONI FINALI)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente statuto condiziona l'appartenenza al Gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili. Il presente statuto potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

FAC - SIMILE di domanda di ammissione.

**Al sig. Sindaco del Comune di PRIGNANO Cilento (SA)
Gruppo Comunale di Protezione Civile**

Il/la sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____

nato/a a _____ il _____ residente/domiciliato a PRIGNANO Cilento in via

_____ n° _____ tel. _____ Cellulare _____:

CHIEDE

Di essere ammesso/a al gruppo comunale di protezione civile del Comune di PRIGNANO Cilento.

Dichiara di essere a conoscenza dello statuto del gruppo approvato con delibera consiliare n° _____ del _____ e di accettare in tutto il citato statuto.

Si impegna a presentare tutta la documentazione che verrà richiesta per l'ammissione.

Allega: curriculum.

Distinti saluti

PRIGNANO Cilento - _____

Firma
